

Decreto n. 31 del 30.04.2015

IL DIRETTORE

- Vista** la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Visto** lo Statuto di Autonomia della Seconda Università degli Studi di Napoli, emanato con D.R. n. 171 del 24/02/2012 pubblicato in G.U. - serie generale - n. 59 del 10/03/2012;
- Visto** inoltre, l'art. 25 del succitato Statuto, comma 3 lett. c, il quale prevede che il Consiglio di Dipartimento è composto da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari a cinque, sei, sette unità, secondo che il numero complessivo dei professori e ricercatori afferenti al dipartimento sia rispettivamente fino a cinquanta, compreso tra cinquantuno e sessanta, ovvero oltre le sessanta unità e il comma 7 il quale dispone che "le rappresentanze durano in carica tre anni [...]. I rappresentanti sono rieleggibili una sola volta";
- Visto** gli artt. 58,59,60,61,62, e 63 del Regolamento Elettorale emanato con D.R. n. 229 del 12/03/2012 ed entrato in vigore in pari data, relativi alla componente elettiva in seno al Consiglio di Dipartimento;
- Tenuto conto** delle afferenze del personale tecnico amministrativo, così come comunicato dall'U.G.P.T.A.;
- Ravvisata** la necessità di dover procedere ad indire le elezioni per la designazione delle sotto indicate rappresentanze del personale tecnico-amministrativo in seno al Consigli di Dipartimento:

<i>Struttura</i>	<i>N. professori di I e di II fascia e dei ricercatori afferenti al dipartimento</i>	<i>N. di rappresentanti da eleggere in seno al Consiglio di Dipartimento</i>
Dipartimento di Giurisprudenza (istituito con D.R. n.1100/2011)	73	7

DECRETA

Per i motivi citati in premessa

Art. 1



Sono indette, per **il giorno 7 luglio 2015**, le elezioni di n. 7 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza.

Coloro che risulteranno eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.

Art. 2

Le votazioni, in deroga all'art. 12 del Regolamento Elettorale d'Ateneo, tenuto conto dell'autonomia di ciascuna sede dipartimentale, si terranno in un unico giorno, pertanto, esse avranno luogo il giorno **7 luglio 2015** dalle ore **9:00** alle ore **13:00**, presso il seggio elettorale che con successivo provvedimento sarà costituito ed affisso all'albo del Dipartimento. Lo scrutinio inizierà al termine delle operazioni di voto.

Art. 3

L'elettorato attivo spetta al personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento alla data delle votazioni.

L'elettorato passivo spetta al personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento alla data di emanazione del presente decreto di indizione.

Al segretario amministrativo del dipartimento spetta il solo elettorato attivo, in quanto partecipa senza diritto di voto e con funzioni di verbalizzante.

Art. 4

Le liste degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo sono predisposte dal Dipartimento, sulla base dei dati trasmessi dagli Uffici competenti (UGPTA), sito in Caserta al viale Lincoln, n. 5. Le liste sono messe a disposizione di chi ha interesse presso la medesima struttura e pubblicate sul sito web del Dipartimento, in tempi congrui.

Gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo esclusi dalle liste possono proporre ricorso, entro 10 giorni dalla data della pubblicazione, al Direttore, che decide entro i successivi 5 giorni.

Art. 5

Ferma restando l'eleggibilità di tutti i componenti dell'elettorato passivo individuati nel precedente art. 3 anche se non candidati, eventuali candidature possono essere presentate, presso la segreteria amministrativa responsabile della specifica procedura elettorale, a partire dalle ore 9:00 del terzo giorno successivo alla data di emanazione del presente decreto e non oltre le ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo alla medesima data.

La dichiarazione individuale di candidatura deve indicare il nome ed il cognome, la data ed il luogo di nascita e la categoria di appartenenza del candidato. La firma in calce alla dichiarazione individuale di candidatura deve essere apposta in presenza di un'unità di personale tecnico-amministrativo presso la segreteria amministrativa del dipartimento.

Art. 6

Nei sette giorni successivi alla scadenza del termine della presentazione delle candidature, la segreteria del dipartimento procede alla verifica delle candidature presentate e delle eventuali



dichiarazioni di cui al precedente articolo. Esaurita la fase di controllo, le candidature saranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito web di dipartimento.

Art. 7

Avverso errori od omissioni negli elenchi delle candidature, di cui al precedente art. 6, è ammesso ricorso, entro 48 ore dalla data di pubblicazione degli elenchi medesimi, alla segreteria amministrativa del dipartimento che decide insindacabilmente entro le successive 24 ore.

Art. 8

Le operazioni di voto si svolgono secondo quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento Elettorale di Ateneo, al quale si rimanda.

In particolare sono ammessi a votare coloro che presentano un documento di riconoscimento munito dei requisiti di validità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e che risultano inseriti nelle liste dei votanti.

Ogni avente diritto può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo e dei nominativi da designare, e pertanto:

- a) per la designazione di n. 5 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento di Matematica e Fisica si potrà esprimere al massimo due preferenze.

La votazione è valida se vi avrà preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Il mancato raggiungimento del quorum anzidetto comporta la possibilità di ripetere le operazioni di voto per una sola volta tra coloro che hanno ottenuto almeno un voto nella prima tornata.

Art. 9

Sono proclamati eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il candidato o l'eligendo con maggiore anzianità in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

Art. 10

Il Direttore del Dipartimento provvederà alla nomina degli eletti con proprio decreto. Coloro che saranno nominati sono rieleggibili una sola volta.

Art. 11

Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni regolamentari emanate con D.R. n. 229 del 12/03/2012 e successive modifiche.

Art. 12

Il presente provvedimento è affisso all'Albo del Dipartimento nonché pubblicato sul sito web dello stesso.

S. Maria Capua Vetere,



IL DIRETTORE
(Prof. Fabrizio Amatucci)